

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 62 del 04 agosto 2017

**Annullamento in via di autotutela del Decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 32 del 14/6/2017 ad oggetto: "Dr. Billeci Domenico. Certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR n. 541/2016".**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento annulla in autotutela il Decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 32 del 14/6/2017 con il quale si è certificato che il dr. Billeci Domenico ha maturato l'esperienza professionale (svolta nella rete delle cure palliative ex DGR n. 541 del 26/4/2016 in attuazione all'art. 1 co. 425 della L. n. 147/2013 e al Decreto del Ministero della Salute del 4/6/2015) necessaria per consentire ai medici privi di specializzazione - o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28/3/2013 - di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante *"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"* all'articolo 5, comma 2, ha stabilito che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, siano individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 151/CSR del 25 luglio 2012, è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

con Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante *"Modifica ed integrazione delle tabelle A) e B) di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti"* sono stati individuati i servizi e le scuole equipollenti relativamente alla Disciplina di Cure Palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di Stabilità 2014) ha stabilito che, al fine di garantire la compiuta attuazione della L. n. 38/2010, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se privi di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 147/2013 risultino in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

con Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR, sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore. In particolare l'articolo 4 del predetto Accordo recepisce la previsione di cui al citato articolo 1, comma 425, della L. n. 147/2013;

con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR, e successivo atto di rettifica rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015, in attuazione alla predetta previsione legislativa, sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministro della Salute 28.3.2013 per poter presentare l'istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le modalità di presentazione della stessa istanza ed i documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale.

#### PRESO ATTO CHE:

il Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, recependo i contenuti degli Accordi Stato-Regioni, 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR e 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR, ha stabilito all'art. 1 che, ai fini dell'acquisizione della certificazione regionale, i medici:

- devono essere in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 presso le reti palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
- devono aver svolto alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni anche non continuativi, presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate;

il Decreto Ministeriale sopra citato ha stabilito, inoltre, agli artt. 2 e 3 quanto segue:

- i medici devono inoltrare l'istanza alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- la Regione/Provincia autonoma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
- le Regioni e le Province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione dell'istanza;
- l'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- l'esperienza professionale almeno triennale svolta nel campo delle cure palliative è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha espletato la propria attività;
- in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente.

#### VISTO CHE:

in attuazione al Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, la successiva D.G.R. n. 541 del 26 aprile 2016 recante "Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015":

- ha precisato che "... agli effetti del rilascio della certificazione in esame, per "reti delle cure palliative" si intende il complesso delle strutture che: 1) si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative; 2) operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multiprofessionali in cui sia prevista la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico della persona; 3) presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché ambulatoriale, residenziale e domiciliare ...";
- ha individuato gli Uffici preposti all'istruttoria definendo l'iter e le modalità operative ai fini del rilascio della certificazione regionale dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative nell'ambito della Regione Veneto.

#### DATO ATTO CHE:

in attuazione della predetta DGR n. 541/2016 il Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie (attuale Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA) ha predisposto la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza all'Amministrazione regionale e l'ha pubblicata nel sito internet regionale dandone notizia alle Aziende ULSS.

#### RILEVATO CHE:

- con istanza presentata in data 19/12/2016 (agli atti sub prot. n. 495315) il dr. Billeci Domenico, nato il 24/10/1956, ha chiesto il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ai sensi della DGR n. 541/2016, come da documentazione conservata agli atti dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA;
- in base all'istruttoria svolta dagli Uffici regionali individuati dalla DGR n. 541/2016, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il supporto del responsabile del Coordinamento Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, nominato con DGR n. 2145/2013 e confermato con DGR n. 429/2017, relativamente ai contenuti dell'esperienza acquisita, la richiesta è risultata accoglibile;
- con successivo Decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 32 del 14/6/2017 si è pertanto provveduto al rilascio della certificazione richiesta.

#### VISTO CHE:

alla luce delle successive verifiche svolte non è risultato comprovato il requisito richiesto dall'art. 1 del D.M. 4/6/2015, che stabilisce che gli interessati devono essere in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 (ossia al 1/1/2014) presso le reti palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012.

#### CONSIDERATO CHE:

si rende pertanto necessario procedere all'annullamento del Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA n. 32 del 14/6/2017 in via di autotutela, riaprendo contestualmente l'istruttoria per gli approfondimenti del caso.

#### RICHIAMATI:

il punto 4 del dispositivo della DGR n. 541/2016 che attribuisce al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - ora Direzione Programmazione Sanitaria - la competenza a rilasciare, con proprio decreto, la certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative;

il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20.7.2016 con cui, in attuazione dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 1 del 31.5.2016, si attribuisce ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti la suddetta Direzione, tra le quali figura l'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, il potere di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

#### CONSIDERATO CHE:

la materia delle cure palliative rientra tra le competenze della suddetta Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA.

#### VISTI:

- la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";
- l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, rep. n. 151/CSR;
- il decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle tabelle A e B) di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti";
- la DGR n. 2516/2009 di costituzione del Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore;
- la DGR n. 2145/2013 di nomina del Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore;
- l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014);
- l'Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR e successivo atto di rettifica rep. n. 38/CSR del 19.3.2015;
- il Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015;
- la DGR n. 541/2016;
- la DGR n. 429/2017 di ricostituzione del Coordinamento regionale e della Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore,
- il Decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 32 del 14/6/2017

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di annullare in via di autotutela il decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 32 del 14/6/2017;
3. di disporre contestualmente la riapertura dell'istruttoria per gli approfondimenti del caso;
4. di dare atto che l'U.O. Cure Primarie e LEA, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Cristina Ghiotto